



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
DI LAZIO SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SORRENTINO</u>	<u>FEDERICO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BRIGUORI</u>	<u>PAOLA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>UFILUGELLI</u>	<u>FRANCESCO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2890/2022
depositato il 25/05/2022

- avverso la pronuncia sentenza n. 5857/2022 Sez:8 emessa dalla Commissione
Tributaria
Provinciale di ROMA
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:

GENOVESE STEFANO
VIA DEI PRATI DEI PAPA 9 00146 ROMA

proposto dall'appellante:

DE LILLO FABIO
VIA BALDO DEGLI UBALDI, 22 00100 ROMA RM

difeso da:

CONDARELLI AGNESE
VIA DOMENICO CIRILLO 15 00197 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720100305121447000 BOLLO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720110028042078000 I.C.I. 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720120012011285000 BOLLO 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720140221893348000 BOLLO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720170142237981000 ALTRI TRIBUTI 2014
AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 09776201800008553000 ALTRI TRIBUTI 2000

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 2890/2022

UDIENZA DEL

25/01/2023 ore 11:30

N°

5072/2023

PRONUNCIATA IL:

25/1/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/9/2023

Il Segretario

Fatto

Fabio De Lillo ha impugnato la sentenza n. 5857/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che ha respinto il suo ricorso avverso l'estratto di ruolo e, per esso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201800008553000, relativa ad un debito di euro 39.116,93 e le relative cartelle sottostanti. *(tale notificata il 23 giugno 2018)*

Tale debito risultava conseguente all'omesso pagamento delle seguenti cartelle esattoriali che il primo giudice aveva riconosciuto come tempestivamente notificate: 1) n. 0972010035121447000, notificata il 12 novembre 2010, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa auto per le annualità 2005 e 2006; 2) n. 09720110028042078000, notificata il 9 marzo 2011, avente ad oggetto il saldo ICI per l'anno 2004; 3) n. 09720120012001 1285000, notificata il 29 febbraio 2012, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa auto per l'annualità 2007; 4) n. 09720140221893348000, notificata il 29 luglio 2015, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa auto per l'annualità 2008; 5) n. 0972017014223 7981000, notificata a mezzo PEC il 14 settembre 2017, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa di Registro per trasferimento Fabbri att^o in relazione all'annualità 2014.

L'appellante deduce:

- nullità della sentenza de qua per carente e/o omessa e/o viziata e/o illogica motivazione, ovvero per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, finanche per error in iudicando
- difetto assoluto ed insanabile di una notifica telematica di pec di cartella di pagamento, a sua volta eseguita con modalità non previste dallo schema legale tipico stabilito dall'art. 26, ii comma, del d.p.r. 602/1973.

Si è costituita l'Agenzia della Riscossione che ha eccepito l'infondatezza.

Diritto

L'appello non merita accoglimento.

In vero, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato aggiunto il comma 4-bis, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: *"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale disposizione trovi applicazione anche ai processi in corso, pure non tributari, osservando che *"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione"* (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).


Pertanto, alla luce della normativa surrichiamata l'appello deve ritenersi inammissibile.

Considerata la sopravvenienza di una norma che ha chiarito una questione – l'impugnabilità dell'estratto di ruolo - che aveva trovato in giurisprudenza contrapposti orientamenti, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

L'appello è inammissibile. Spese compensate.

Roma, 25 gennaio 2023

Il Relatore


Il Presidente
